

I manualetti

S.A.I.? 
Anffas in - rete

Inclusione scolastica



1958
2008





Collana "I Manualetti S.A.I.? Anffas in-rete"

Realizzata a cura del **S.A.I.? Nazionale Anffas Onlus**

"S.A.I.? Anffas in-rete - Progetto cofinanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale - ex legge 383/2000 - bando anno 2006"



Anffas Onlus

Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Via E. Gianturco, 1 - 00196 Roma

Tel. 06/3212391 - 06/3611524

Fax 06/3212383

nazionale@anffas.net - www.anffas.net

Presentazione Collana

La collana "I manualetti", realizzata da **Anffas Onlus** nell'ambito del **Progetto Cofinanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale - ex legge 383/2000 - bando anno 2006 "S.A.I.? Anffas in-rete"** si propone di affrontare, in maniera chiara ed accessibile a tutti, i principali diritti ed agevolazioni spettanti alle persone con disabilità ed ai loro genitori e familiari.

"I manualetti":

- Agevolazioni lavorative
- Inclusione scolastica
- Inserimento lavorativo
- Invalidità civile e stato di handicap
- Mobilità
- Tutela giuridica

I manualetti **S.A.I.?**
Anffas in - rete 



Premessa

Il presente "manualetto" ha lo scopo di illustrare come dovrebbe funzionare, secondo il nostro ordinamento giuridico, il sistema di **inclusione scolastica** per gli alunni con disabilità, in particolare per gli alunni che presentano una disabilità intellettiva e/o relazionale.

E' questo un ambito in cui, negli ultimi decenni, Anffas è stata un soggetto propulsivo, suggerendo modifiche epocali e contribuendo a diffondere le buone prassi di applicazione della normativa sull'inclusione scolastica.

Anffas, infatti, ha costituito lo **Sportello Nazionale per l'Inclusione Scolastica**, impegnato, quotidianamente, a risolvere singoli concreti problemi di funzionamento del sistema, oltre che a diffondere informazioni e buone prassi, anche attraverso i propri referenti locali dislocati in tutto il territorio nazionale.

Uno dei momenti importanti dello Sportello Nazionale per l'Inclusione Scolastica è l'organizzazione del "**Seminario Anffas Onlus sull'inclusione scolastica**", appuntamento annuale che sta permettendo, volta per volta, un confronto tra esperti, famiglie ed operatori della scuola su singole e specifiche questioni dell'inclusione degli alunni con disabilità.

I risultati di questi Seminari e l'attività giornaliera dello Sportello offrono la possibilità ad Anffas, anche di alimentare, con sempre nuova linfa, il proprio apporto all'Osservatorio Nazionale per l'integrazione scolastica, organo consultivo del Ministero della Pubblica Istruzione, cui Anffas, insieme a **FISH** (di cui è aderente) partecipa.

Leggendo il presente lavoro, però, si constaterà come un ruolo fondamentale anche per l'inclusione scolastica deve essere svolto dalla **FAMIGLIA** dell'alunno con disabilità, che deve contribuire ad evidenziare le necessità dell'alunno, in relazione alla sua particolare e specifica condizione di disabilità, affinché le risposte del sistema scolastico siano effettivamente appropriate e sempre tempestive.

A tal proposito, si ritiene che anche il solo atto dell'iscrizione a scuola di un alunno con disabilità debba essere vissuto con consapevolezza e grande attenzione da parte della famiglia, fornendo alla scuola tutta la documentazione necessaria affinché, poi, questa possa attivare tutte le misure idonee per un efficace sistema di inclusione dell'alunno. Senza questo iniziale input della famiglia, difficilmente la Scuola potrebbe individuare l'esigenza che siano assegnate delle figure professionali ad hoc per l'alunno, quali l'insegnante di sostegno, l'assistente di base e/o l'assistente specialistico.

Ma anche nell'avvio dell'anno scolastico, la famiglia deve aver cura di evidenziare ogni particolare esigenza dell'alunno, proporre soluzioni alternative, anche per quanto riguarda i programmi da svolgere, che avranno particolare rilevanza anche in sede di valutazione del rendimento alla fine di ogni singolo anno scolastico, oltre che alla fine del I e del II ciclo.

Vi sono, poi, tutta una serie di indicazioni ministeriali su come devono essere vissuti certi momenti particolari della vita scolastica dell'alunno con disabilità, quali le visite di istruzione o la partecipazione, o meno, alle esercitazioni pratiche dell'ora di educazione fisica.

Un'analisi anche su questi momenti della vita scolastica è da considerarsi imprescindibile, ritenendo che questi abbiano una forte valenza, oltre che didattica, anche educativa, essendo spesso anche occasioni di maggior relazione dell'alunno con disabilità con il gruppo classe.

In un periodo in cui si parla di tagli agli insegnanti di sostegno o di carenze economiche degli Enti Locali nell'assicurare i servizi di supporto per una completa inclusione scolastica (vedi trasporto scolastico), si ha, quindi, la necessità di fissare col presente lavoro alcuni punti imprescindibili del sistema, che tutti devono conoscere affinché possano essere fortemente rivendicati.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

INDICE

| | |
|--|----------------|
| Come attivare il sistema di inclusione scolastica | pag. 6 |
| Insegnante di sostegno | pag. 10 |
| Assistente di base | pag. 11 |
| Assistente specialistico | pag. 11 |
| Trasporto scolastico | pag. 12 |
| Programmi differenziati - Esami conclusivi | pag. 13 |
| Visite guidate e viaggi di istruzione | pag. 15 |
| Esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica | pag. 16 |

Come attivare il sistema di inclusione scolastica

Iscrizione alla scuola:

Tutti i genitori che vogliono iscrivere un proprio figlio presso un istituto scolastico devono, **entro la fine del mese di gennaio**, provvedere ad inoltrare presso la segreteria della scuola apposita richiesta di iscrizione per l'anno scolastico da iniziare nel successivo mese di settembre.

I genitori di un bambino con disabilità devono anche presentare 2 ulteriori documenti:

- 1) **attestazione di alunno in situazione di handicap;**
- 2) **diagnosi funzionale.**

Tale documentazione può anche essere integrata dalla segnalazione di particolari necessità del proprio figlio (per es. particolare dieta priva di glutine da utilizzare nella mensa scolastica) e serve a mettere in evidenza i bisogni di quell'alunno, affinché l'istituto scolastico per tempo (quindi, prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento) provveda ad adottare adeguati interventi e sostegni

N.B. Sarebbe una buona prassi che la famiglia, nella scelta della scuola in cui iscrivere il proprio figlio con disabilità, legga attentamente sia il **POF (Piano dell'Offerta Formativa)** d'istituto per verificare quali siano, in genere, le modalità previste per un'inclusione di qualità, sia il **Progetto di Integrazione d'Istituto**, attraverso il quale evidenziare specificamente come la scuola assicuri le attrezzature e l'adeguamento edilizio.

Attestazione di un alunno in situazione di handicap:

E' il **certificato che reca l'indicazione della patologia da cui è affetto l'alunno** con la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della stessa (può anche essere inserito un termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato).

La Commissione deputata a rilasciare tale attestazione è, di regola, la **Commissione della ASL** che accerta lo stato di handicap ai sensi dell'art. 4 Legge n. 104/1992, salva istituzione di appositi organi collegiali da parte delle Regioni.

L'accertamento è effettuato **entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta** da parte della famiglia, affinché la stessa una volta ricevuta l'attestazione, sia in grado di depositarla a scuola in tempo utile.

Diagnosi funzionale:

E' la **descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno**, redatta dall'Unità Multidisciplinare territoriale (di ASL o di Centro accreditato che abbia in cura il minore), composta da:

- 1) medico specialista nella patologia segnalata;
- 2) specialista in neuropsichiatria infantile;
- 3) terapeuta della riabilitazione;
- 4) operatori sociali in servizio presso l'Unità Sanitaria Locale o in regime di convenzione con la medesima.

Mentre per l'attestazione dello stato di handicap si individua un termine ultimo di 30 giorni per il relativo accertamento, per la diagnosi funzionale si parla solo di **tempi utili per la tempestiva predisposizione di tutti gli inter-**

venti necessari. Una volta comunicato tale documento alla famiglia, sarà cura di quest'ultima provvedere a depositarlo presso la segreteria della scuola.

Momenti preparatori della scuola per l'accoglienza dell'alunno:

La scuola, ricevuta l'iscrizione, provvede a stabilire in quale sezione debba essere inserito l'alunno con disabilità ed individua se vi sia la necessità dell'assegnazione di un insegnante di sostegno (vedasi oltre, circa la procedura per l'assegnazione dell'alunno con disabilità) o la presenza di un assistente di base o specialistico (si veda oltre, circa la procedura di assegnazione di tali figure all'alunno).

Nella formazione delle classi, occorre tenere presente quanto previsto dal D.M. n. 331/1998 (come modificato dal D.M. 141/1999), in virtù del quale una classe **non può essere composta da più di 25 alunni se vi sia uno con disabilità o da più di 20 alunni se ve ne siano due, di cui uno con disabilità grave.** Nel caso in cui si superino tali limiti numerici di massimo 2 unità, si dovrebbe provvedere a valutare l'opportunità di uno sdoppiamento delle classi che invece diventa doverosa qualora i limiti vengano superati con più di due unità.

Pertanto, se la famiglia individua una violazione di quanto sopra può inoltrare una **diffida ai Dirigenti Scolastici**, invitandoli ad osservare le prescrizioni ministeriali. Una copia della diffida potrebbe essere mandata per conoscenza all'Ufficio Scolastico Regionale ed al Ministero della Pubblica Istruzione, intimando un ricorso al TAR per l'annullamento del provvedimento di illegittima formazione della classe.

Sarebbe anche opportuno concordare previamente con l'associazione Anffas Locale territorialmente vicina alcune azioni alternative di concertazione con le Istituzioni preposte.

G.L.H. d'istituto:

Nel frattempo, il c.d. **G.L.H. (Gruppo di Lavoro Handicap)** d'istituto individua le Linee-Guida per l'accoglienza di tutti gli alunni con disabilità.

Tale Gruppo di Lavoro è composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di sostegno già in servizio presso l'Istituto, dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti degli alunni (nell'ipotesi di scuola superiore di II grado) e dai rappresentanti degli operatori socio-sanitari.

Tra le linee guida vanno sicuramente inseriti i criteri generali cui i singoli G.L.H. operativi dovranno attenersi nella redazione del **P.D.F.** e del **P.E.I.** di ciascun singolo alunno con disabilità che hanno in carico (vedasi oltre).

Il G.L.H. d'istituto ha anche il compito di individuare quale materiale didattico o sussidi (per es. testi in braille) possano essere utili per gli alunni con disabilità, proponendo di deliberarne l'acquisto al consiglio d'istituto.

È il gruppo di lavoro che prende in carico il singolo alunno con disabilità, predisponendo, già prima dell'inizio dell'anno scolastico, un'analisi della situazione di partenza (anche in visione degli eventuali sviluppi) e l'individuazione degli interventi didattici, educativi e di supporto che dovranno essere attuati nei confronti dello stesso.

G.L.H. operativo:

Il **G.L.H. operativo** si compone degli insegnanti del consiglio della classe in cui è inserito l'alunno con disabilità, dell'insegnante di sostegno (se già assegnato), dei genitori dell'alunno, dell'assistente specialistico per l'autonomia o comunicazione e degli operatori socio-sanitari del Distretto Socio-sanitario territoriale e/o quelli che hanno già in carico l'alunno.

Il G.L.H. operativo provvede a redigere sia il **Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)**, sia il **P.E.I. (Progetto Educativo Individuale)**, oggi anche detto **P.E.P. (Progetto Educativo Personalizzato)**.

Profilo Dinamico Funzionale:

È un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del P.E.I. Con esso viene definita la **situazione di partenza e le tappe di sviluppo** conseguite o da conseguire da parte dell'alunno con disabilità. Analizzando le difficoltà o le potenzialità che si ritiene l'alunno presenterà, si indica il livello di sviluppo che lo stesso potrà avere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni).

L'analisi dei possibili livelli di risposta dell'alunno deve riguardare non solo l'ambito cognitivo, ma anche quello affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico e di autonomia.

Il Profilo Dinamico Funzionale viene redatto dal G.L.H. operativo all'inizio della vita scolastica dell'alunno ed **aggiornato ogni due anni sempre entro la data del 30 luglio**.

Nel caso in cui non sia stato redatto nei tempi, la famiglia potrà inoltrare istanza al Dirigente Scolastico, affinché individui eventuali responsabilità e solleciti la redazione dello stesso.

Progetto Educativo Individuale:

È il **"progetto di vita scolastica"** del singolo alunno con disabilità, in cui vengono definiti tutti gli interventi, integrati ed equilibrati tra loro, per la piena realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione dell'alunno. Nello specifico, nel P.E.I. vengono individuati per ogni area (cognitiva, affettivo-relazionale, di autonomia, ecc.), **gli obiettivi, le strategie operative, le attività ed i contenuti, i metodi e gli strumenti**.

Per esempio, nel P.E.I. potrebbe prevedersi, eccezionalmente, di non far seguire, all'alunno con disabilità, alcune ore di lezione alla settimana insieme alla classe, ma di dedicarle ad interventi individualizzati con il proprio insegnante di sostegno, fuori dall'aula.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.P.C.M. 185/2006, il P.E.I. dovrebbe essere redatto dal G.L.H. operativo **entro il 30 luglio di ogni anno**.


Ma se questo termine può essere compiutamente rispettato per gli anni successivi al primo dell'inizio di un ciclo scolastico, sembrerebbe, invece, che per l'alunno che non ha ancora frequentato quella scuola debba essere redatto entro il 30 luglio del primo anno solo un primo embrionale piano individualizzato (sulla base della documentazione fornita all'atto dell'iscrizione).

Infatti, solo dopo un primo periodo di osservazione dell'alunno, nelle prime settimane dell'anno scolastico, può compiutamente e con contezza redigersi il P.E.I. definitivo.

In ogni caso, il P.E.I. sarà soggetto a verifiche periodiche (con cadenza al mas-

simo trimestrale), anche per verificare i livelli di risposta dell'alunno ed eventualmente ricalibrarlo.

COME ATTIVARE IL SISTEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA



Il Dirigente scolastico:

Oltre ad avanzare la richiesta per gli insegnanti di sostegno, contatta anche gli Enti Locali per l'assegnazione di eventuali **assistenti all'autonomia o alla comunicazione** (vedi pag. 11) e l'attivazione di un adeguato **trasporto scolastico**.

Nel frattempo, individua tra i collaboratori scolastici anche l'**assistente di base** (vedi pag. 11).

Chi è:

È un **docente**, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno con disabilità. I docenti di sostegno assumono la contitolarietà delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica ed all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti (art. 315 Dlgs. 297/1994), interessandosi di tutti gli alunni della classe.

Tra l'altro, uno dei principali compiti dell'insegnante di sostegno è anche la cura delle relazioni ed interazioni tra il gruppo classe e l'alunno con disabilità.

N.B. "La responsabilità dell'integrazione dell'alunno disabile e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme" (Circolare Ministeriale 250/85). Anffas, ritiene che sia importante che anche gli operatori socio-sanitari ed i genitori vigilino costantemente ed intervengano, proponendo anche opportuni suggerimenti, circa l'andamento dell'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità.

Assegnazione di insegnante di sostegno:

Il Dirigente Scolastico è tenuto a richiedere, in genere in primavera, al **C.S.A. (Centro Servizi Amministrativi, ex Provveditorato agli Studi)** l'assegnazione di un adeguato numero di insegnanti di sostegno per i vari alunni iscritti presso il proprio Istituto.

Nello specifico, la richiesta del Dirigente Scolastico, circa l'assegnazione per l'intero istituto, è commisurata a quanto emerso, per ciascun alunno con disabilità iscritto, dalla relativa diagnosi funzionale e da un primo embrionale progetto individualizzato predisposto dal consiglio della classe cui è stato assegnato ciascun alunno (art. 3 comma 2 D.P.C.M. 185/2006).

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione del contingente degli insegnanti di sostegno assegnato, procede, in collaborazione con il G.L.H. d'Istituto e, prima dell'inizio dell'anno scolastico, alla ripartizione di tali risorse tra le classi coinvolte nel processo di inclusione. In tale procedimento lo stesso deve necessariamente considerare le esigenze di ogni singolo alunno con disabilità, così come già rappresentate, mesi prima, agli Uffici Scolastici Provinciali.

Ricorso avverso rigetto assegnazione:

Nel caso in cui non fosse assegnato il sostegno oppure fosse assegnato un numero di ore ritenuto non congruo, la famiglia potrebbe presentare un **ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile**, innanzi al Tribunale Ordinario ed avverso l'Istituto Scolastico, il C.S.A. ed il Ministero della Pubblica Istruzione.

Nel ricorso occorrerebbe mettere in evidenza la lesione, grave ed irreparabile (specie per un minore con disabilità in età evolutiva) di un diritto costituzionalmente garantito quale quello dell'istruzione scolastica e la **richiesta di un'ordinanza d'urgenza di assegnazione del sostegno**, così come già domandato.

Assistente di base

Chi è:

È un **collaboratore scolastico** (bidello) che fornisce assistenza all'alunno con disabilità che ne abbia necessità negli **spostamenti** all'interno e all'esterno del plesso scolastico, oltre che l'**accompagnamento ai servizi igienici** e la **cura dell'igiene personale**.

Il collaboratore scolastico per svolgere questa mansione deve aver frequentato un corso di formazione e ricevere un incentivo economico (art. 50 C.C.N.L. comparto scuola, siglato il 29/11/2007).

La nota MIUR n. 3390 del 2001 riporta, nell'allegato 2, i minimi standard che devono avere i corsi di formazione frequentati dai collaboratori (per es. si parla di un minimo di 40 ore di formazione).

Assegnazione:

Il Dirigente scolastico designa tra il personale A.T.A., il collaboratore scolastico che dovrebbe essere assegnato all'alunno con disabilità.

Tale designazione spetta al Dirigente Scolastico, in quanto rientrante nell'ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento.

Tra l'altro, si dovrà preferire un assistente di base di pari sesso rispetto all'alunno con disabilità, anche in virtù delle delicate mansioni di cura personale che il primo compie.

Mancata assegnazione dell'assistente di base:

Nel caso in cui venga negata l'assistenza materiale, è possibile **diffidare con raccomandata a/r il dirigente scolastico** affinché garantisca tale diritto, pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Assistente Specialistico

Assistente per l'autonomia o per la comunicazione:

È quella figura professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che assiste l'alunno con disabilità nei problemi di **comunicazione** o di **autonomia**, aiutandolo, in quest'ultimo caso, a sviluppare e migliorare alcune sue capacità funzionali.

N.B. Non esiste alcuna fonte normativa che specifichi in maniera dettagliata quali debbano essere i titoli o i requisiti soggettivi per poter svolgere il compito di assistente scolastico specialistico per l'autonomia o per la comunicazione, limitandosi la legge n. 104/92 a prevedere in maniera generica che il personale sia "appositamente qualificato" (art. 8) e "specificamente formato" (art.9).

Sicuramente, gli Enti Locali (tenuti ad assicurare l'assistenza specialistica), in un eventuale bando per un affidamento del servizio, non possono prescindere da certi requisiti minimi, quali la maggiore età ed il conseguimento di almeno un titolo di scuola secondaria superiore. Al tempo stesso, per svolgere le mansioni di assistente per la comunicazione occorrerebbe essere almeno in possesso di idonei titoli attestanti la conoscenza del linguaggio LIS (lingua ita-

liana dei segni).

Anffas ritiene che se si parla di personale "specificamente" formato, occorrerebbe un titolo quale, per es. la laurea in scienze dell'educazione (indirizzo educatore professionale o educatore professionale extra-scolastico) o altro titolo equipollente, stante la funzione educativa che bisognerebbe ricoprire. Alcune Associazioni Locali Anffas Onlus, d'accordo con la Provincia di riferimento, organizzano corsi di formazione per gli assistenti specialitici, avvalendosi di adeguato personale docente.

Come ottenerlo:

Il Dirigente Scolastico deve richiedere, **su sollecitazione della famiglia**, l'assistente all'Ente Locale, intorno ai mesi di **giugno/luglio**, affinché si possa predisporre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di adeguato personale.

In particolare, il Dirigente dovrà effettuare la richiesta nei confronti del Comune, ad eccezione dell'assistenza da svolgere presso istituti di scuola secondaria di II grado (per intenderci, scuola superiore), essendo questa di competenza delle Province (art. 139 Dlgs 112/1998).

In caso di mancata assegnazione:

Nel caso in cui l'assistente specialistico non venga assegnato la famiglia dell'alunno con disabilità potrà diffidare il Dirigente Scolastico (se, nonostante la sollecitazione da parte della stessa, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta) o l'Ente Locale (qualora la richiesta sia stata inoltrata ed adeguatamente motivata da parte del Dirigente scolastico).

Nel caso anche la diffida non sortisca effetto, la famiglia può attivare un ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, avverso il Dirigente Scolastico o l'Ente Locale, per veder assegnato dall'Autorità Giudiziaria adita un assistente specialistico.

Trasporto Scolastico

Modalità del Trasporto:

Il trasporto dall'abitazione dell'alunno alla scuola, e viceversa, è un diritto di ogni alunno con disabilità, che **deve essere garantito dall'Ente Locale** ed essere effettuato con un mezzo idoneo (per es. dotato di elevatore per carrozzine), assicurando, oltre alla figura dell'autista, anche quella di un **accompagnatore**.

Infatti, vi potrebbero essere degli alunni che presentano delle disabilità tali da poter avere crisi repentine ed imprevedibili che non possono essere controllate tempestivamente da colui che, nel frattempo, sia impegnato alla guida del mezzo di trasporto.

Il trasporto scolastico, essendo un servizio di supporto all'esercizio di un diritto/dovere quale quello dell'istruzione, è **gratuito** (vedasi sentenza del Consiglio di Stato n. 2361 del 20/05/2008).

Come richiederlo:

Solitamente la famiglia dell'alunno con disabilità deve segnalare, al momento dell'iscrizione, l'esigenza di usufruire di un servizio di trasporto scolastico, affinché, poi, il Dirigente Scolastico si attivi nei confronti dell'Ente Locale perché questo venga erogato.

In alcuni Comuni, invece, la richiesta del trasporto deve essere presentata dalla famiglia direttamente all'Ente Locale, in base ad appositi avvisi pubblici che, mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, vengono affissi lungo le pubbliche vie.

L'Ente Locale competente ad erogare il servizio di trasporto scolastico è il Comune, ad eccezione del trasporto da/verso una scuola superiore di II grado, per la quale dovrebbe essere competente la Provincia (art. 139 Dlgs 112/1998), salva diversa determinazione regionale in merito.

In caso di mancata attivazione:

La famiglia diffida l'Ente Locale e, nel caso dovesse persistere l'inerzia dell'Ente o il rigetto esplicito, può, di norma, attivare un ricorso avverso al silenzio-rifiuto (o il rifiuto esplicito), **entro 60 giorni dal consolidarsi del rifiuto** (espreso o tacito), innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, territorialmente competente (sentenza già citata del Consiglio di Stato n. 2361/08). Non si nasconde che alcuni hanno attivato un ricorso d'urgenza innanzi al Giudice Civile, piuttosto che al TAR, riscontrando un ugual successo in termini di ordinanza per l'attivazione del servizio di trasporto scolastico.

Programmi Differenziati e Esami Conclusivi

Programmi differenziati:

E' utile riportare uno stralcio dell'art. 15 dell'Ordinanza Ministeriale 90 del 2001 che prevede:

"Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.....Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.....Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata.

In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt. 12 e 13."

N.B. Il perseguimento di obiettivi differenti da quelli ministeriali dovrebbe essere previsto già nel P.E.I., alla cui stesura la famiglia è chiamata a collaborare, fornendo tutte le osservazioni ed i suggerimenti utili anche a tale tipo di valutazione. Si ricorda, infatti, che la famiglia partecipa al G.L.H. operativo e deve sottoscrivere, se condiviso, il P.E.I..

Esami di conclusione del I ciclo:

Secondo la Circolare Ministeriale n. 32 del 14/03/2008, l'alunno con disabilità, che abbia seguito programmi differenziati, per conseguire la licenza media dovrebbe comprovare, anche attraverso **prove differenziate**, quanto meno il raggiungimento dei progressi auspicati attraverso il P.D.F. e programmati nel P.E.I.

Non occorre, invece, il raggiungimento dei livelli ministerialmente ritenuti sufficienti per il conseguimento della licenza media da parte di tutti gli alunni.

A tale considerazione si è portati anche in virtù di quanto previsto dall'art. 11 dell'O.M. 90/01, che, a proposito della valutazione degli "alunni in situazione di handicap", al fine del conseguimento del diploma di licenza media, richiede che il giudizio, positivo o negativo, s'incentri sul progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

Pertanto, solo nel caso in cui anche le prove differenziate non portino ad accertare i miglioramenti in linea con gli interventi educativo – didattici attuati in base al P.E.I., all'alunno verrà rilasciato solo un **attestato dei crediti formativi acquisiti**, utile per l'iscrizione agli istituti di istruzione secondaria superiore, ma non già all'accesso ad alcune licenze per lavorare o alla partecipazione ai concorsi pubblici.

Esami di conclusione del II ciclo:

A differenza dell'esame di stato a conclusione del I ciclo di istruzione, gli alunni che hanno seguito un percorso didattico differenziato durante il II ciclo di istruzione e sono stati valutati dal consiglio di classe relativamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, ma sempre e solo al fine del perseguimento di un **"attestato di frequenza"** comprovante le competenze e le abilità raggiunte, che non è, però, equivalente al diploma di stato e che quindi non consente l'accesso agli studi universitari ed alle professioni per le quali il diploma sia richiesto.

Tuttavia, il possesso dell'attestato di frequenza, può consentire un migliore profilo socio-lavorativo utile ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato presso i Centri Provinciali per l'Impiego.

Visite guidate e viaggi di istruzione

Diritto a partecipare:

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione costituiscono un momento fondamentale dello sviluppo didattico ed educativo di tutti alunni, compresi, quindi, anche quelli con disabilità. Occorrono, però, adeguati accorgimenti affinché sia reso concreto il diritto dell'alunno con disabilità a parteciparvi e non si configuri quindi una vera e propria **discriminazione indiretta** con conseguente possibilità di adire il Giudice Ordinario anche attraverso il nuovo procedimento giudiziario avverso le discriminazioni introdotto dalla Legge n. 67/06. Addirittura, nel caso in cui a priori venga negata la partecipazione dell'alunno con disabilità può configurarsi l'ipotesi di una **discriminazione diretta**.

Accompagnatore:

La Circolare Ministeriale n. 253/1991 prevede che "Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni."

N.B. Molte scuole chiedono ai genitori dell'alunno con disabilità di accompagnarlo in gita o in visita, ritenendo in tal maniera di dover essere esonerati dall'incaricare un docente accompagnatore ad hoc. Occorre, però, far presente che la Circolare ministeriale n. 291 del 14/10/1992 precisa al punto 8.7 che **l'incarico di accompagnatore debba "istituzionalmente" spettare ai docenti**, proprio perché si tiene conto della valenza soprattutto didattica del viaggio. Infatti, la funzione del docente, a differenza di quella di un eventuale genitore, deve mirare non solo ad assicurare l'incolumità degli alunni, ma anche ad attivare e sviluppare le capacità di relazione ed interazione del gruppo-classe con l'alunno con disabilità. In tal senso, sarebbe preferibile che il docente accompagnatore fosse proprio l'insegnante di sostegno che lo segue nel corso dell'anno scolastico.

Ulteriori accorgimenti:

Nell'organizzazione del viaggio o della visita, l'Istituto scolastico dovrà tener conto dell'esigenze dell'alunno con disabilità partecipante. Per esempio, prevedere di utilizzare un mezzo di trasporto accessibile all'alunno, se con disabilità motoria. Inoltre, lo stesso Schema di Capitolato d'oneri, allegato alla Nota Ministeriale n. 645/2002 (che gli Istituti Scolastici e le Agenzie di Viaggio dovrebbero seguire nella stipula del pacchetto di viaggio) prevede che: ".a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia".

Reazioni a disservizi:

Nei confronti dell'eventuale disservizio dell'Agenzia Turistica o degli operatori (albergatori o altri), di cui la stessa si è avvalsa, si può, oltre che agire giudizialmente per l'eventuale richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non, anche attivare una segnalazione negativa affinché tutte le altre istituzioni scolastiche ne tengano conto nell'organizzazione di iniziative future, semmai evitando di avvalersi dei servizi di quegli operatori.

La circolare ministeriale n. 253/1991 così prevede al punto 8.5:

"I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guida, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all'Ufficio Scolastico Provinciale il quale, ove noti che in più occasioni di una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalare alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell'organizzazione delle iniziative future."

Esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica

Cosa prevede la legge:

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958 n. 88, **l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio** in tutte le scuole e negli istituti di istruzione secondaria. Però, nell'art. 3 della stessa legge si prevede:

"Il capo d'Istituto concede **esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute**, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi."

L'esonero come *extremia ratio*:

Occorre tener presente che deve valutarsi attentamente l'esonero in questione specie se totale, potendosi spesso rilevare anche attività pratiche in cui possano essere coinvolti sia gli alunni normodotati che coloro che presentano delle disabilità. Per esempio, attraverso il principio del c.d. "tandem", in cui tra gli allievi si pongono in essere dei meccanismi di compensazione tra diverse abilità e stimoli attrattivi.

Precisazioni:

La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 17 luglio 1987 n. 216 Prot. n. 1771/A disciplinante l' "Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art.3 Legge 7 febbraio 1958, n.88" precisa circa la domanda di esonero: "*Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l'alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive. Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti inter-*

disciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell'organizzazione dell'attività."

Valutazione degli alunni esonerati:

La circolare 06/06/1995 Prot. n. 1702/A2 ha anche precisato che: "ove il docente sia in presenza di alunni non valutabili sotto un profilo pratico-operativo, perché esonerati da alcune o da tutte le esercitazioni relative, esso potrà ben valutarli **sul piano delle conoscenze teoriche acquisite**".



In questo “manualetto”:

Come attivare il sistema di inclusione

Insegnante di sostegno

Assistente di base

Assistente specialistico

Trasporto scolastico

Programmi differenziati - esami conclusivi

Visite guidate e viaggi di istruzione

*Esonero dalle esercitazioni pratiche di
educazione fisica*



Anffas Onlus

Via E. Gianturco, 1 - 00196 Roma

Tel. 06/3212391 - 06/3611524

Fax 06/3212383

nazionale@anffas.net - www.anffas.net